

DECRETO 27 marzo 2025.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 25 ottobre 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA), ora Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency - EUDA*), al punto focale italiano nel mese di luglio 2024;

Considerato inoltre che le sostanze 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di sequestri di polizia effettuati nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze: 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 25 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 novembre 2024, favo-

revole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV;  $\alpha$ MPip-isoesanofenone;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 3,4-EtPV (denominazione comune);
- 1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
- 3,4-dimetilene- $\alpha$ -pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
- 3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
- cB- $\alpha$ -PVP (altra denominazione);
- cB-alfa-PVP (altra denominazione);
- 3,4-dimetilene- $\alpha$ -PVP (altra denominazione);
- 3,4-dimetilene-alfa-PVP (altra denominazione);
- 3,4-dimetilene- $\alpha$ -pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
- 3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
- 3,4-ciclobutanopirovalerone (altra denominazione);
- $\alpha$ MPip-isoesanofenone (denominazione comune);
- 4-metil-2-(4-metilpiperidin-1-il)-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);
- $\alpha$ MPip-isoesanofenone (altra denominazione);
- alfa-MPip-isoesanofenone (altra denominazione);
- $\alpha$ -(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
- alfa-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
- $\alpha$ -MPipHiP (altra denominazione);
- $\alpha$ -MPipiHP (altra denominazione);
- alfa-MPipHiP (altra denominazione);
- alfa-MPipiHP (altra denominazione);
- alfa-MPip-iHP (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A02072

